



# Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

### OGGETTO:

**Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, della Delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Adozione della Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i."**

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	Sì
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	No
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	Sì
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	Sì
13. Trolese Antonio - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Piras Guido il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:

- il Comune di Vigonovo è dotato del Piano Regolatore Comunale (PRC), così composto:
  - Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14.09.2015 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004, con Conferenza dei Servizi tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 18.10.2018 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018;
  - Piano degli interventi (P.I.) – adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.12.2019 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25.06.2020, pubblicato nell'albo pretorio in data 08.07.2020;
  - Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 49 del 09.11.2020 ed approvata con delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
  - Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 29.07.2021 ed approvata con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022;

DATO ATTO che, come in premessa evidenziato, al primo Piano degli Interventi, di adeguamento al P.A.T., è seguita una Variante Parziale approvata con delibera di C.C. 21 del 28.06.2021 finalizzata al recepimento di una proposta di accordo pubblico-privato relativa ad un'area sita nel centro del comune e oggetto di un P.I.R.U.E.A. (Programma Integrato di Riqualificazione Urbana Edilizia ed Ambientale) approvato definitivamente con delibera C.C. n.13 del 12.04.2006;

DATO ATTO che in data 29.04.2022 con Delibera n. 11 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, e che la medesima aveva ad oggetto "Controdeduzione alle osservazioni pervenute ed approvazione della Variante n. 1 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i.";

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 172 del 07.12.2022 avente ad oggetto "Indirizzi alla competenza provvedimentale del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica per l'affidamento degli incarichi professionali per la redazione della Variante n. 3 al Piano degli Interventi";

VISTE le successive Determinazioni:

- n. 562 (Reg. part. n. 6) del 14.12.2022 con la quale veniva affidato, allo Studio Tombolan & Associati, l'incarico per la redazione della Variante n. 3 al Piano degli Interventi ed alle connesse valutazioni specialistiche (Rapporto Ambientale Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS e valutazione di Compatibilità Idraulica);
- n. 566 (Reg. part. n. 7) del 14.12.2022 con la quale veniva affidato l'incarico, all'Avv. Domenico Chinello, per la prestazione specialistica di ordine giuridico-legale, avente carattere di alta specializzazione nella materia urbanistica e finalizzato alla predisposizione e redazione, di concerto con gli altri professionisti, degli atti della variante al P.I.;
- n. 263 (Reg. part. n. 11) del 13.06.2024 con la quale veniva affidato l'incarico, al dott. forestale Luciano Galliolo, per la redazione dell'indagine conoscitiva degli insediamenti zootecnici nel territorio comunale-classificazione degli allevamenti intensivi;

DATO ATTO che:

- con Delibera di C.C. n. 16 del 24.03.2023 avente ad oggetto "Illustrazione del Documento del Sindaco ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 11/2004", sono state evidenziate le manifestazioni d'intenti del Sindaco, indicando gli obiettivi principali che intendeva perseguire la Variante n. 3 al Piano degli Interventi;
- che per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la Variante suddetta, in relazione agli obiettivi evidenziati nel "Documento del Sindaco", è stata data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Vigonovo, oltre che sulle bacheche del territorio comunale, e fissava la scadenza al

16.10.2023, successivamente prorogata con ulteriore avviso fino all'11.11.2023;

- a seguito dell'avviso sopraccitato, sono pervenute al protocollo comunale n. 48 manifestazioni di interesse, relative a istanze di volumi puntuali per esigenze di carattere familiare e/o rettifiche del perimetro di zona, modifica del grado di protezione di edificio di valore, cambio d'uso per fabbricati non più funzionali alle esigenze del fondo agricolo e proposte di accordi tra soggetti pubblici e privati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004;
- con delibera di G.C. n. 76 del 28.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'elenco analitico delle istanze pervenute e della loro conformità o non conformità con la normativa urbanistica vigente, condividendo le osservazioni ed il parere tecnico dei professionisti incaricati alla redazione del P.I., e stabilendo che sono state meritevoli di accoglimento n. 26 manifestazioni di interesse, e che queste una volta definite saranno inserite nella variante al Piano degli interventi previa discussione in Consiglio Comunale;
- la Variante Parziale n.3 al P.I., conseguentemente alle indicazioni disposte con l'anzidetta Delibera di G.C. n.76 del 28.06.2024, ha accolto:

A) n.26 manifestazioni di interesse;

B) n.29 modifiche cartografiche d'ufficio;

Conseguentemente all'accoglimento delle 26 manifestazioni di interesse la Variante in oggetto ha individuato quindi complessivamente:

• n. 28 ambiti di variante parziale (specificando che due manifestazioni hanno comportato la individuazione di due sotto ambiti) derivanti dall'accoglimento delle manifestazioni di interesse di cui il precedente p.to A) suddivise tra "Richieste di Carattere Generale" e "Proposte di Accordo Pubblico Privato (A.P.P.)" così ripartite:

*Richieste di Carattere Generale (n.16 in totale):*

- n.2 correzioni/allineamenti cartografici (man. int. n.30 – 42);
- n.2 riclassificazione di area a servizi di progetto prevedendo nuove funzioni di interesse pubblico (man. int. 35 "a" - 35 "b");
- n.1 attribuzione di grado di protezione "A.4" ad un edificio individuato nel P.A.T. come "*Beni storici, architettonici, culturali*" e per il quale il P.I. previgente non aveva attribuito uno specifico grado di protezione (man. int. n.32);
- n.1 modifica del grado di protezione da "A.3" a "A.4" (man. int. n.39);
- n.3 cambi di destinazioni d'uso di annessi agricoli a residenziale (man. int. n. 34 – 36 – 41"a");
- n.2 riclassificazioni di zona senza attribuzione di nuova potenzialità volumetrica (man. int. n.13 - 14);
- n.1 riclassificazione di zona con attribuzione di nuova potenzialità volumetrica (man. int. n.43);
- n.1 proposte di individuazione di lotti a volumetria predefinita senza estensione della zona residenziale (man. int. n.44);
- n.5 proposte di individuazione di lotti a volumetria predefinita con estensione della zona residenziale (man. int. n.2 – 4 – 16 – 17 – 41"b");

*Proposte di Accordo Pubblico – Privato:*

- n. 10 proposte di accordi pubblico-privati ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 11/2004 (man. int. n.3 – 7 – 8 – 10 – 15 – 24 – 27 – 28 – 40 – 45).

• n.29 modifiche cartografiche d'ufficio relative all'attribuzione del grado di protezione "A.4" per gli edifici individuati nel P.A.T. come "*Beni storici, architettonici, culturali*" e per i quali il P.I. previgente non aveva attribuito uno specifico grado di protezione per un totale di 57 ambiti di variante/intervento;

- la Variante Parziale n. 3 al P.I., con riferimento agli ambiti di urbanizzazione consolidata indicati nella Tav. 1b del P.I., ha impegnato circa 2,49 ha da ripartirsi in:
  - proposte di accordo pubblico-privato: mq 11.115 (1,10 ha), di cui mq 10.435 (1,00 ha) relative a previsioni del P.I. previgente (ex zone "C2");
  - interventi puntuali di nuova edificazione e/o estensione di zone residenziali: mq 13.699 (1,36 ha);
- in data 11.07.2024 con prot. 8288, prot. 8289, prot. 8306 e prot. 8310 sono stati depositati gli elaborati e la documentazione della Variante Parziale n. 3 al P.I., redatti dai professionisti incaricati arch. Piergiorgio Tombolan e dott.urb. Raffaele di Paolo, dello studio Tombolan & Associati, e dal Dott. Geol. Filippo Baratto, dello studio HgeO;

VISTI gli elaborati della Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi, redatti dai professionisti incaricati di cui al punto precedente, e segnatamente:

- a) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione/Individuazione ambiti oggetto di variante su P.I. vigente" - prot. 8306 del 11.07.2024;
- b) TAV. 1a - "Intero Territorio Comunale – Zonizzazione" - prot. 8306 del 11.07.2024;
- c) TAV. 1b "Intero territorio comunale – Zonizzazione e Ambiti di urbanizzazione consolidata L.R. n. 14/2017" - prot. 8306 del 11.07.2024;
- d) TAV. 2a "Zone significative: Tombelle Naviglio" - 8306 del 11.07.2024;  
TAV. 2b "Zone significative: Galta Nord" - 8306 del 11.07.2024;  
TAV. 2c "Zone significative: Vigonovo/Galta Sud" - 8306 del 11.07.2024;  
TAV. 2d "Zone significative: Celeso" - 8306 del 11.07.2024;
- e) NTO con allegato repertorio normativo e Schede Variante 23/2005 del PRG previgente (solo parti oggetto di modifica) - 8306 del 11.07.2024;
- f) Allegato "A" alle N.T.O. – Fabbricati non più funzionali alla conduzione del fondo - 8306 del 11.07.2024;
- g) Relazione programmatica – prot. 8306 del 11.07.2024;
- h) Relazione banche dati - prot. 8306 del 11.07.2024;
- i) Valutazione di compatibilità idraulica - prot. 8306 del 11.07.2024;
- j) Rapporto Ambientale Preliminare per l'avvio della procedura di verifica ad assoggettabilità a V.A.S. (comprensiva dell'Allegato 1 "Individuazione ambiti oggetto di variante su P.I. vigente") - prot. 8306 e prot. 8310 del 11.07.2024;
- k) Relazione Tecnica di non necessità di VINCA ai sensi della DGRV 1400/2017 – Allegato "A" p.to 2.2 ed "E" – prot. 8306 del 11.07.2024;
- l) Quadro conoscitivo – Banca dati alfa numerica e vettoriale;
- m) Accordi pubblico-privato (art. 6 L.R. 11/2004);

PRECISATO che rimanevano confermati gli elaborati del P.I. vigente non oggetto della Variante n. 3, e più precisamente:

- Tav. 3 – Centri storici;
- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- Registro Elettronico dei Crediti Edilizi;
- Schede di attività produttive in zona impropria (presenti nel P.R.G. previgente);
- Schede delle attività produttive in zona impropria (Variante n. 1 al P.I.);
- Schede dei fabbricati rurali esistenti non più funzionali alle esigenze del fondo;

RILEVATO che a seguito di richiesta, di rilascio del parere per la Valutazione di Compatibilità Idraulica della Variante Parziale n. 3 al P.I., del 15.07.2024 prot. 8453, prot. 8454 e prot. 8456, sono pervenuti, rispettivamente:

- parere favorevole del Consorzio di Bonifica "Bacchiglione" rilasciato in data 24/07/2024 prot. 109911 e pervenuto agli atti nella medesima data con prot. 8805;
- parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dall'Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia in data 30/08/2024 prot. 0438033 e pervenuto agli atti nella medesima data con prot. 9918;
- nota dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova del 19/07/2024 prot. 0363882 e pervenuta agli atti nella medesima data con prot. 8648;

VISTA la Delibera di C.C. n. 26 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Approvazione delle proposte di accordo pubblico-privato e degli atti unilaterali d'obbligo, di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i." con la quale sono state approvate le proposte di Accordo pubblico - privato dalla n. 23 alla n. 32 e che segnatamente ognuna di esse e tutte, nel loro insieme, rivestivano un rilevante interesse pubblico;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Adozione della Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i." con la

quale veniva, principalmente, disposto:

- di adottare, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi redatta dai professionisti incaricati arch. Piergiorgio Tombolan e dott.urb. Raffaele di Paolo, dello studio Tombolan & Associati, dal Dott. Geol. Filippo Baratto, dello studio HgeO, giusta determinazione del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica n. 562 del 14.12.2022, con il supporto giuridico legale dell'Avv. Domenico Chinello giusta determinazione n. 566 del 14.12.2022 e con la collaborazione del Dott. Forestale Luciano Galliolo giusta determinazione n. 263 del 13.06.2024;
- stabilire che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., i contenuti degli accordi pubblico-privati, approvati con delibera di C.C. n. 26 del 15.07.2024, costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano degli Interventi, e che le previsioni in essi contenute sono condizionate dalla conferma nell'atto di approvazione definitiva dello stesso P.I.;
- di precisare che prima dell'approvazione della presente Variante al Piano degli Interventi, da parte del Consiglio Comunale, sarà necessario acquisire l'esito della Verifica di assoggettabilità alla VAS sottoponendo il piano adottato alla competente commissione regionale, come esplicitato dalla Regione Veneto nella D.G.R.V. n.1717 del 3.10.2013 e successive;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, la Variante n. 3 al Piano degli Interventi adottata è stata depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, a decorrere dal 16.07.2024, e trascorsi i quali chiunque poteva formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni;
- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vigonovo, nel sito internet del Comune di Vigonovo, in altri luoghi pubblici, nonché mediante pubblicazione sui quotidiani;
- a seguito dell'avvenuto deposito e pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione come da attestazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. del Comune di Vigonovo, in data 30.09.2024 prot. 11232;
- l'osservazione pervenuta, entro i termini in data 17/09/2024, oltre a non avere valenza ambientale come da dichiarazione presentata dal dott. urb. Raffaele di Paolo in data 19.09.2024 prot. 10815, non era neppure pertinente agli ambiti contenuti nella Variante n. 3, essendo essa di carattere parziale;

CONSIDERATO che:

- in data 30.09.2024 prot. 11276 il Comune di Vigonovo ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante n. 3 al P.I. adottata;
- in data 04.11.2024 prot. 561359 la Commissione Regionale per la VAS ha trasmesso la nota avente ad oggetto "Consultazione dei soggetti con competenza ambientale. Richiesta parere" a tutti gli enti/autorità, aventi competenza in materia ambientale, e che tale commissione li ha ritenuti interessati in merito agli eventuali effetti significativi derivanti dall'attuazione della proposta di variante in oggetto;
- per conoscenza sono pervenuti agli atti del Comune i pareri:
  - del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" in data 11.11.2024 prot. 13092;
  - del Consorzio di Bonifica "Bacchiglione" in data 12.11.2024 prot. 13156;
  - della Soc. Veritas – Direzione Servizio idrico integrato in data 29.11.2024 prot. 14038;
  - dell'ULSS n. 3 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica/Salute Ambiente in data 02.12.2024 prot. 14094;
  - dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 03.12.2024 prot. 14192;
  - della Città metropolitana di Venezia – Area tutela ambientale in data 03.12.2024 prot. 14222;
  - dall'ARPAV – Area tecnica e gestionale in data 05.12.2024 prot. 14257;
  - dalla Regione Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 05.12.2024 prot. 14271;

- in data 25.02.2025 è stato emesso dalla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il parere motivato n. 43, pervenuto agli atti in data 24.03.2025 prot. 3440, con il quale, tenuto conto dei contributi/pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale consultati, è stato espresso il parere di assoggettare alla procedura V.A.S. la Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonovo;

PRESO ATTO che in data 09.01.2025 (BUR Veneto n. 9 del 19.01.2025) è stato approvato dalla Giunta Regionale il Regolamento n. 3 avente ad oggetto "Regolamento attuativo in materia di VAS" con il quale, in attuazione dell'art. 7 della L.R. n.12/2024, vengono definite ed individuate le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Verifica di Assoggettabilità (VA) che possono avere impatti significativi sull'ambiente, oltre che a tenere conto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 152/06, dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni garantendo comunque un equilibrio tra le attività antropiche pianificatorie, lo sviluppo sostenibile, il rispetto delle capacità degli ecosistemi e del patrimonio culturale e l'attività economica in esse collegata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, dopo aver effettuato le dovute ed approfondite valutazioni del caso di specie, ha deciso di procedere alla revoca della delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 relativa all'Adozione della Variante Parziale n. 3 al P.I., a seguito del parere, espresso dalla Commissione Regionale, di assoggettare alla procedura V.A.S. la Variante medesima, per le seguenti motivazioni:

- per attivare la procedura ai fini dell'ottenimento della V.A.S., la documentazione presentata agli atti del comune dal gruppo di lavoro incaricato, dovrebbe essere quasi totalmente sostituita, rielaborata e riprogettata in quanto varierebbero le analisi e le valutazioni da effettuarsi, da parte della Commissione Regionale, in riferimento al diverso procedimento che distingue la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. dalla V.A.S stessa, comportando ulteriori notevoli costi da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrebbe indubbiamente sostenere affidando altri incarichi aggiuntivi a tecnici professionisti;
  - l'eventuale redazione di tutta la nuova ed ulteriore documentazione necessaria al fine dell'ottenimento del parere V.A.S. comporterebbe, oltre alla tempistica strettamente pertinente all'elaborazione di tutto il materiale tecnico e descrittivo, un'aggiunta al procedimento della Variante in itinere di almeno 180 giorni, termine minimo ed "indicativo" stabilito dalla legislazione regionale in materia, precisando che per l'iter appena concluso di verifica di assoggettabilità il parere è pervenuto agli atti dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dal Comune;
  - l'aggravio al procedimento della Variante al P.I. in questione, conseguente ai motivi anzidetti, rischierebbe di causare un'immobilizzazione delle attività pianificatorie dell'Amministrazione Comunale, causando uno stallo sospensivo delle previsioni urbanistiche contenute nella medesima variante, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico attraverso anche l'attuazione di accordi pubblici-privati in essa contenuti;
  - un mancato introito economico per l'Amministrazione Comunale, o perlomeno non imminente, causato dal non versamento del contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01, considerato come un'aggiunta al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ovviamente per tutte quelle manifestazioni di interesse che erano state accolte nella Variante in questione,
- e tutto ciò a discapito dell'intera collettività;

VISTO il parere *pro veritate*, di supporto giuridico-legale a firma dell'Avv. Domenico Chinello, pervenuto agli atti in data 23.04.2025 prot. 4736 (giusto conferimento di incarico di cui alla Determina n. 192/2025 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia – Urbanistica) richiesto dall'Amministrazione Comunale, a seguito del parere della Commissione V.A.S. più volte citato, e con il quale:

- viene esplicitamente ed abbondantemente sostenuto che, al fine di evitare la sottoposizione a V.A.S. della Variante n. 3 al P.I., per tutti motivi sopraelencati ai capoversi precedenti, in particolare: I) un'estensione non indifferente dei tempi di approvazione della medesima variante; II) un ulteriore importante dispendio di risorse economiche per altri nuovi incarichi; III) un "congelamento" della programmazione pianificatoria; e tutto ciò a discapito dell'intera

collettività, codesta Amministrazione può procedere con la revoca della Delibera di adozione della Variante stessa, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990;

- viene precisato che sulla base dell'aggiornamento della disciplina, in materia ambientale, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento regionale n. 3 del 09.01.2025, una successiva nuova Variante adottata dall'ente potrebbe evitare non solo di essere sottoposta a V.A.S., ma addirittura lo screening preliminare, ove la previsione di nuove superfici edificabili fosse inferiore ai 3 ettari, come peraltro la Variante n. 3 in oggetto;
- si ritiene che la procedura di approvazione di una nuova Variante si potrebbe concludere in anticipo rispetto a quanto sarebbe necessario per la procedura di V.A.S. dell'attuale Variante n. 3;
- si evidenzia che l'adozione di una nuova variante potrebbe essere l'occasione per recepire qualche condizione/prescrizione imposta da altri Enti/Autorità (Consorzio di bonifica, Autorità di bacino distrettuale delle alpi orientali) oltre ad accogliere la possibilità di stralciare determinati interventi considerati più problematici;

SENTITA la Commissione Consiliare per il Territorio ed Urbanistica nella seduta del 22.04.2025;

VISTI:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.;
- il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – di questo Comune;
- il Piano degli Interventi e successive varianti– P.I. – di questo Comune;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 11/2004 "*Norme per il governo de territorio ed in materia di paesaggio*" e s.m.i.;

VISTI gli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 14/2017 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 668 del 15 maggio 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 78 comma 2, che a garanzia dei principi di imparzialità e trasparenza della Pubblica Amministrazione, recita: "*Gli amministratori di cui all'art.77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado*";

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i. "*Norme sul procedimento amministrativo*";

VISTO lo Statuto Comunale;

## **SI PROPONE**

1. di dare atto di quanto riportato in premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, la Delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 con cui è stata adottata la Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., per tutte le motivazioni ampiamente indicate in

premessa, ed in particolare la sottoposizione a V.A.S. della medesima Variante, come prescritto dalla competente Commissione Regionale, avrebbe comportato:

- un'estensione non indifferente dei tempi di approvazione della medesima variante, che oltre alla tempistica strettamente pertinente all'elaborazione di tutto il materiale tecnico e descrittivo necessario al nuovo procedimento di valutazione, devono aggiungersi almeno 180 giorni, quale termine minimo ed "indicativo" stabilito dalla legislazione regionale in materia, precisando che per l'iter appena concluso di verifica di assoggettabilità il parere è pervenuto agli atti dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dal Comune;
- un ulteriore importante dispendio di risorse economiche per altri nuovi incarichi, in quanto la documentazione presentata agli atti del comune dal gruppo di lavoro incaricato, dovrebbe essere quasi totalmente sostituita, rielaborata e riprogettata poiché varierebbero le analisi e le valutazioni da effettuarsi, da parte della Commissione Regionale, comportando ulteriori notevoli costi da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrebbe indubbiamente sostenere affidando altri incarichi aggiuntivi a tecnici professionisti;
- un "congelamento" della programmazione pianificatoria, causando uno stallo sospensivo delle previsioni urbanistiche contenute nella medesima variante, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico attraverso anche l'attuazione di accordi pubblici-privati in essa contenuti;
- una mancata entrata economica, o quantomeno non imminente, data dal non versamento del contributo straordinario, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. d-ter) del D.P.R. n. 380/01, per quelle manifestazioni di interesse che erano state accolte nella Variante in questione, e che per destinazione finanziaria stabilita dal Testo Unico tale contributo è da considerarsi come un'integrazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

e tutto quanto sopraelencato andrebbe indubbiamente a discapito dell'intera collettività;

3. di dare atto che sulla base della nuova disciplina regionale, in materia ambientale, con l'entrata in vigore del Regolamento n. 3 del 09.01.2025 (pubblicato sul BUR Veneto n. 9 del 19.01.2025), una successiva nuova Variante adottata dall'ente potrebbe evitare non solo di essere sottoposta a V.A.S., ma addirittura alla verifica di assoggettabilità (c.d. screening V.A.S.), ove la previsione di nuove superfici edificabili fosse inferiore ai 3 ettari, come peraltro prevedeva la Variante n. 3 in questione;
4. di dare atto che decadono le misure di salvaguardia disciplinate dall'art. 29 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., secondo le modalità della L. 1902/52, e come opportunamente stabilite con la Delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 con cui è stata adottata la Variante Parziale n. 3 al P.I.;
5. di stabilire che le previsioni urbanistiche ritorneranno ad essere quelle disciplinate dallo strumento urbanistico previgente all'adozione della Variante n. 3, come adeguatamente elencate in premessa, ovvero il primo P.I. approvato con delibera di C.C. n. 18 del 25.06.2020 e le successive Varianti n. 1 e 2, rispettivamente approvate con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022 e delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
6. di precisare che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. i contenuti degli accordi pubblico-privati, approvati con apposita delibera di C.C. n. 26 del 15.07.2024, continuano a rimanere validi e che costituiranno parte integrante e sostanziale del Piano degli Interventi alla conferma dell'atto di approvazione definitiva della prossima Variante;
7. di demandare al Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica gli adempimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vigonovo ([www.comune.vigonovo.ve.it/](http://www.comune.vigonovo.ve.it/)) nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33;

data l'urgenza di dare seguito all'iter procedurale per la revoca della delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 relativa all'adozione della Variante parziale n. 3 al P.I., di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:

Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, della Delibera di C.C. n. 27 del 15.07.2024 avente ad oggetto "Adozione della Variante Parziale n. 3 al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i."

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	24/04/2025	F.to: CARRARO THOMAS
PARERE CONTABILE	Favorevole	24/04/2025	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO

### Esce TROLESE.

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti: n. 10 (dieci)  
Favorevoli: n. 7 (sette)  
Astenuiti: n. 3 (Mengato Pavanello, Baraldo, Trolese)  
Contrari: nessuno.

## DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Presidente  
Firmato digitalmente  
Danieletto Andrea

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Piras Guido

---